

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 27/06/2018

FATTO

In relazione ad un finanziamento assistito da cessione del quinto stipulato con l'intermediario convenuto ed estinto anticipatamente, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'ABF al quale, in applicazione del criterio proporzionale lineare, chiede il riconoscimento dell'importo globale di: 4.601,69, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, attesa la mancata produzione da parte del ricorrente della documentazione integrale del contratto.

DIRITTO

Il Collegio, nelle riunione del 3 maggio 2018, ha rilevato che il ricorrente non ha prodotto copia del contratto di finanziamento né del conteggio estintivo; ha depositato una "relazione tecnico finanziaria" dalla quale si evincono gli importi trattenuti in sede di stipula e i rimborsi effettuati a seguito dell'estinzione anticipata, importi che solo parzialmente coincidono con quelli esibiti dall'intermediario in risposta al reclamo.

Pertanto, poiché non era possibile determinare l'ammontare delle commissioni bancarie e di intermediazione richiesti, il Collegio ha invitato il ricorrente "a fornire copia del contratto comprensiva della descrizione delle specifiche voci di costo". Il ricorrente ha esibito quanto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiesto e dal testo negoziale prodotto emerge che le menzionate commissioni (bancaria e di intermediazione) mancano di ogni descrizione e quindi debbono considerarsi suscettibili di restituzione.

Non può essere accolta né l'istanza di rivalutazione monetaria, vista la natura dell'obbligazione restitutoria, né quella di risarcimento del danno non patrimoniale, del tutto sornita di ogni elemento probatorio.

Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto che l'estinzione anticipata è avvenuta in coincidenza con la 51ma rata; che in conteggio estintivo è stata retrocessa la somma di € 376,74 per commissione di intermediazione; che occorre fare applicazione del criterio lineare per il calcolo dell'ammontare da restituire, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto ai seguenti importi per i seguenti titoli:

commissione bancaria	€ 136,62
commissione intermediazione	€ 4.465,07

per la somma complessiva di € 4.601,69 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.601,69 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO